

## CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza 02 dicembre 2014, n. 25524

Osserva

La CTR di Milano ha accolto l'appello dell' Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.27/02/2010 della CTP di Lecco che aveva accolto il ricorso della "B.V. spa - società unipersonale"- ed ha così confermato il diniego dell'istanza di sgravio in autotutela che la società contribuente aveva proposto al fine di ottenere la revoca della cartella esattoriale notificata il 14.3.2007 e preceduta da avvisi bonari di irregolarità, afferente a sanzioni per il ritardato versamento di IVA e Carbon Tax per l'anno 2003.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che a base del provvedimento oggetto dell'istanza vi fosse la pretesa di riduzione delle sanzioni (previo il riconoscimento del versamento di imposte che si asserivano non correttamente conteggiate dall'Ufficio, poiché quest'ultimo aveva ritenuto di imputarle non ad IVA ma ad IRES), sicché non vi era alcun atto illegittimo o infondato idoneo a rendere dovuto o almeno opportuno il provvedimento di autotutela, a mente dell'art.2-quater del D-L. n.564/1994.

La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L' Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore -può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (in rubrica improntato alla violazione dell'art.2-quater dianzi menzionato) la parte ricorrente -premessò che le comunicazioni di irregolarità erano errate siccome contenevano una richiesta di pagamento per imposte già versate- assume che ciò aveva impedito ad essa contribuente (non potendo essa conoscere l'esatto importo delle sanzioni) di usufruire della facoltà di versare la sanzione per il tardivo pagamento dell'IVA nell'importo ridotto ad un terzo, sicché ciò avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad esercitare la potestà di autotutela, correggendo autonomamente la pretesa fatta valere con la cartella non impugnata.

Il motivo è infondato e da rigettarsi.

Nel determinare i corretti limiti del sindacato giurisdizionale in ordine ai provvedimenti di diniego di autotutela, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che: "il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il



diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010).

Nello specifico, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dell'anzidetto principio, escludendo che vi fosse obbligo di adozione del provvedimento di autotutela e così evitando di dare -di fatto-ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo, ciò che avrebbe legittimato un mezzo di tutela sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti e che non sono più esperibili (Cass., Sez. un., nn. 2870 e 3698 del 2009; Cass., Sez. un., n. 16097 del 2009), atteso il pacifico decorso del termine utile per impugnare la cartella di pagamento di cui è stata chiesta la rettifica.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sull'insufficiente motivazione della decisione) la parte ricorrente si duole -nella sostanza- del fatto che il giudice del merito non abbia dato riscontro alle ragioni di contestazione dell'appello proposte dalla società contribuente nella comparsa di risposta in appello.

Trattandosi -in realtà- di una doglianza di omessa pronuncia, la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre la censura sotto tutt'altra veste, e ciò già basta per evidenziare la chiara inammissibilità del motivo di impugnazione.

Non è chi non veda, peraltro, che la doglianza è anche infondata, atteso che il giudice del merito, ha identificato una precisa ratio decidendi fondata su argomenti assorbenti di ogni ragione prospettata dalla allora appellata, che perciò è stata correttamente elusa.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

Roma, 30 dicembre 2013

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato,

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 11.000,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

